

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo n.42 – 02100 RIETI

Codice fiscale e partita IVA: 00821180577

CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE MONOUSO (SET TELERIA, CAMICI, ARTICOLI SFUSI) IN TNT STERILE E NON PER LE NECESSITA' DELLA ASL DI RIETI, RELATIVAMENTE AI LOTTI N.4,5.

N. GARA : 6107095

LOTTO 4 ARTICOLI SFUSI NON STERILI CIG : 6327447671

LOTTO 5 TAPPETO ROTOLO NON STERILE CIG: 6327452A90

L'anno duemiladiciassette, il giorno 01 del mese di luglio con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti (C.F./P.I. n° 00821180577), con sede in RIETI Via del Terminillo, 42 - di seguito denominata Azienda Sanitaria contraente - nella persona del Direttore Amministrativo Dr.ssa Anna Petti, nata a [REDACTED] giusta delega conferita con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 123 dell'11/05/2017;

E

La BETATEX S.p.a P. Iva 00440180545 con sede legale in S. Maria degli Angeli Assisi (PG), Via Raffaello 2, 06081, rappresentata, in qualità di Legale Rappresentante della Società dalla Dott.ssa [REDACTED] nata a [REDACTED], residente in [REDACTED] Via

[REDACTED]

PREMESSO

- a) che con atto deliberativo n.570/D.G. del 29/06/2015 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. per l'affidamento della durata biennale, rinnovabile per un ulteriore anno, della fornitura in somministrazione di materiale monouso in TNT sterile e non sterile da destinare alle necessità della ASL di Rieti.
- b) che in esito all'espletamento della procedura di gara, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 116 del 09/05/2017 si è proceduto all'affidamento alla società BETATEX SPA con sede legale in via Raffaello n, 2 n 06081 Santa Maria degli Angeli Assisi (PG) per quanto attiene il lotto n. 4 "Articoli Sfusi non sterili" ed il lotto n.5 "Tappeto rotolo non sterile, per la durata di anni due, rinnovabili per un ulteriore anno, per un importo complessivo biennale presunto pari ad € 58.720,80 (oltre IVA), di cui, rispettivamente € 30.720,80 per il lotto 4 ed € 28.000,00 per il Lotto 5, per quanto attiene ai prezzi unitari per singolo articolo, si rinvia al prospetto di sintesi agli atti di gara.
- c) che la società con la partecipazione ha accettato tutte le condizioni poste nei documenti di gara;
- d) che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione di sospensiva della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;
- e) che è in corso di completamento l'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a norma degli artt. 41 e 42 del D. Lgs 163/2006, previsti nel disciplinare di gara;
- f) che in relazione all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e s.m.i., ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del suddetto DPR 252/98, la facoltà di revoca e di recesso, di cui al detto comma 2, si applica allorché gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati anche successivamente alla stipula del contratto.
- g) che la Betatex S.p.a. ha prodotto la Polizza fideiussoria n. 200022993, rilasciata da Banca Etruria il 14 giugno 2017 per la cauzione definitiva pari a € 2.936,04.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto generale

L'appalto che ha per oggetto la fornitura in somministrazione di materiale monouso (articoli sfusi non sterili, Tappeto rotolo non sterile) in T.N.T. (tessuto non tessuto) , da destinare alle necessità dell'Azienda USL di Rieti, viene accettata e affidata alla Società BETATEX Spa secondo le

norme, le condizioni e le modalità scaturenti da tutti gli atti inerenti la procedura di gara ed in particolare:

- ✓ dal Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A);
- ✓ dall'offerta tecnica presentata in sede di gara dalla BETATEX Spa;
- ✓ dalla normativa vigente in materia per quanto non espressamente indicato.

Le quantità e le descrizioni dei singoli articoli componenti i due lotti dei prodotti da fornire sono contenuti nei prospetti di sintesi allegati al capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 2 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data del 01/07/2017 con possibilità, a discrezione dell'Azienda, di un ulteriore periodo di affidamento pari ad un anno.

La società aggiudicataria è pertanto impegnata, in forza dell'eventuale opzione di rinnovo annuale, all'esecuzione del contratto senza che possa sollevare eccezione alcuna. Nessuna pretesa potrà essere vantata dalla società aggiudicataria in caso di mancato esercizio dell'opzione di rinnovo.

E' facoltà dell'Azienda ASL richiedere all'Appaltatore una proroga tecnica, temporanea e finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione. L'Appaltatore si impegna sin da ora, pertanto, a prorogare in tal caso la fornitura, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni dalla scadenza.

Qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione o nel corso della fornitura, una gara regionale riguardante la medesima fornitura oggetto della presente procedura di gara, la Stazione Appaltante si riserva di recepire il provvedimento adeguando i prezzi a quelli previsti dalla Regione, se più favorevoli, inoltre qualora sopravvengano disposizioni regionali, che disciplinano la materia in maniera diversa, la presente procedura di gara, se in corso di espletamento, verrà revocata ed il relativo contratto non verrà stipulato e, se stipulato, sarà automaticamente risolto.

ARTICOLO 3 – Specifiche della fornitura

Art. 3.1 - Quantità.

Le quantità dei prodotti sono riportate, lotto per lotto, negli Allegati 4 e 5 (prospetti di sintesi) al CSA.

I quantitativi indicati, corrispondenti al presunto fabbisogno annuale, sono da intendersi quali stime e, pertanto, sono indicativi e non impegnativi essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno di questa Azienda ASL. Resta inteso che le variazioni dei volumi dei singoli lotti rispetto alle previsioni di capitolato, a prescindere dal motivo per cui siano state originate e se contenute entro il limite del 20% (venti per cento) in più o in meno con riferimento al valore complessivo presunto del singolo lotto considerato, non determineranno nessuna variazione al contratto e non costituiranno titolo alcuno per la

ditta aggiudicataria a pretendere indennizzi di sorta, risarcimento danni e modifiche dei prezzi contrattuali, che rimarranno fissi ed invariati per il primo anno di validità contrattuale così come indicato nell'art. 10 del CSA. In caso contrario si procederà a specifica trattativa fra le due parti per iniziativa di una delle stesse.

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà nel corso della fornitura di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici o per l'esigenza operativa dell'Azienda.

Art. 3.2 Caratteristiche tecniche dei prodotti

Le descrizioni di massima e le misure dei singoli articoli componenti i lotti 4,5 sono contenute nei prospetti di sintesi ai quali si rinvia.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti e gli eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro impiego resta a completo carico della ditta fornitrice.

Tutto il materiale da fornire deve rispondere a quanto previsto negli Allegati n. 4 e 5 al CSA.

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione, di magazzinaggio da parte della società. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle suddette procedure o qualora, a seguito degli accertamenti i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel capitolato, la società aggiudicataria sarà obbligata a sostituirli gratuitamente, con un prodotto conforme e privo di difetti e/o imperfezioni, entro un termine massimo di cinque giorni dal ricevimento dell'ordine. In caso di mancata sostituzione, si procederà come previsto nell'art. 17 (penali) del CSA.

Il fornitore garantisce, si sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo ed inoltre dovranno essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CEE 93/42, soddisfare i requisiti essenziali di cui alle disposizioni del CSA ed essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto della offerta ed a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.

In particolare

ARTICOLI SFUSI NON STERILI

Gli articoli offerti debbono possedere i caratteri qualitativi indicati nell'allegato "4" al CSA, al quale si rinvia.

TAPPETO ROTOLO NON STERILE

Gli articoli debbono possedere i caratteri qualitativi indicati nell'Allegato "5" al CSA al quale si rinvia.

Art. 3.3 Etichettatura e Confezionamento

Su ciascuna confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e quelle necessarie per garantire l'esatta identificazione e una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo. Per quanto non espressamente indicato si rimanda al CSA.

Art. 3.4 Sterilizzazione

La sterilizzazione, ove necessaria, dovrà essere conforme alla normativa vigente, pertanto i prodotti dovranno essere sterilizzati con le modalità indicate nel CSA.

Art. 3.5 Garanzia e Scadenza dei prodotti

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione, di magazzinaggio da parte della società in caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle suddette procedure o qualora, a seguito degli accertamenti di cui al successivo articolo 6, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel CSA, la società aggiudicataria sarà obbligata a sostituirli gratuitamente, con un prodotto conforme e privo di difetti e/o imperfezioni, entro un termine massimo di cinque giorni dal ricevimento dell'ordine. In caso di mancata sostituzione, si procederà all'applicazione di penali (art. 17 del CSA).

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

ARTICOLO - 4 Variazioni prodotti in corso di fornitura

Qualora nel corso della validità contrattuale la società aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche, per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni pattuite. La società aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione all'Azienda ASL di Rieti che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

ARTICOLO - 5 Esecuzione del contratto – Luogo e Termini di consegna

L'aggiudicatario è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti secondo quanto disposto nel CSA.

La merce deve essere consegnata in base alle disposizioni di volta in volta impartiti dall'Azienda ASL Rieti, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine, presso i locali nello stesso precisati, in giorni feriali, ad esclusione del sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Le consegne, franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di sei giorni, naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di trasmissione, mezzo fax, dell'ordine.

In situazioni di particolari necessità e di urgenza, il fornitore dovrà provvedere alla consegna della merce nel termine di 48 ore lavorative dalla richiesta dell'Azienda. Qualora ciò non fosse possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al Servizio che ha emesso l'ordine ed ove l'Azienda ASL lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo.

I documenti di trasporto, ai sensi della legislazione vigente, debbono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce
- data e numero d'ordine
- n. del lotto di produzione e scadenza dei singoli prodotti.
- In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla società fornitrice.

ARTICOLO - 6 Controlli sulle forniture

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dal servizio competente dell'Azienda Asl. Gli imballi che a giudizio del personale dell'Azienda Asl presentassero difetti o manomissioni saranno rifiutati e la società fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica comunque solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la società dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti, rispetto all'ordine cui si riferiscono, anche a distanza di tempo dalla consegna (entro 10 giorni dal ricevimento), quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Per quanto qui non espresso si rimanda a quanto previsto all'art. 6 del CSA.

ARTICOLO - 7 Formazione e Assistenza

La società aggiudicataria dovrà garantire, in fase di avvio della fornitura, la presenza di personale di comprovata esperienza infermieristica per una adeguata formazione sul corretto utilizzo dei dispositivi per la preparazione e rimozione dei campi operatori al fine di garantire tanto la sicurezza, che si vuole perseguire con l'utilizzo dei dispositivi in TNT sterili monouso, che l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti finale al termine degli interventi. Tale personale dovrà garantire un'adeguata assistenza ed essere disponibile su richiesta di intervento tecnico.

ARTICOLO - 8 Corrispettivo dell'appalto e prezzi di aggiudicazione

Il corrispettivo dovuto alla Società BETATEX Spa è quello riportato nell'offerta economica formulata in sede di gara, agli atti dell'Azienda ASL, tenuto conto del materiale effettivamente ordinato e consegnato. In relazione al fabbisogno stimato in sede di gara l'importo annuale di

aggiudicazione è:

per il Lotto4 : articoli sfusi non sterili € 15.360,40 IVA esclusa);

per il Lotto 5: tappeto rotolo non sterile € 14.000,00 (IVA esclusa);

Non è ammessa la revisione dei prezzi per il primo anno di durata del contratto. I prezzi di gara per tale periodo rimarranno fissi ed invariabili.

ARTICOLO 9 - Liquidazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda ASL Rieti – Via del Terminillo n. 42 – 02100 Rieti secondo il meccanismo dello “SPLIT PAYMENT” (ART. 5 D.M. 23/01/2015).

La società dovrà indicare nella fattura gli estremi dell'ordine di fornitura, la struttura destinataria della merce e l'esatta codificazione della stessa, così come individuata in offerta.

Ad ogni fattura dovranno essere allegati i documenti attestanti la regolare esecuzione della fornitura, controfirmata dal responsabile o dal referente interno.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato secondo la tempistica prevista dalla vigente normativa solo dopo la validazione, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Servizio, sulle prestazioni in esse riportate.

La liquidazione è inoltre subordinata alla regolarità del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, etc., approvate con DCA n. U00308 del 03/07/2015 pubblicato sul BUR Lazio n. 57 del 16/07/2015.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato con la tempistica prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni regionali, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo.

Nel caso di contestazione per inadempimento o irregolarità nell'erogazione della fornitura a quanto previsto nel contratto, i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

ARTICOLO. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., così come modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore deve rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i “dedicato/i” alla presente commessa pubblica e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

L'appaltatore deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

L'appaltatore deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

L'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza.

ARTICOLO 11 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs.n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'Azienda Asl provvederà su richiesta della società aggiudicataria e qualora ne ricorrano le condizioni, alla revisione periodica dei prezzi contrattuali sulla base delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal secondo anno di validità del contratto.

Le parti convengono di rinegoziare i prezzi di aggiudicazione, ove, in corso di esecuzione del contratto, intervenisse una aggiudicazione da parte della Regione Lazio a seguito di gara regionale per la fornitura dei dispositivi oggetto della presente gara, ove si verifichi l'ipotesi su rappresentata, costituirà il parametro di riferimento per detta rinegoziazione.

ARTICOLO 12 variazioni soggettive

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell'Azienda ASL, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla società subentrante, e comunque nei limiti delle previsioni di cui all'art. 116 del D.lgs. n. 163//2006 e ss.mm.ii.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di risolvere di diritto il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

ARTICOLO 13 Subappalto

Si rimanda a quanto previsto all'art. 13 del CSA

ARTICOLO 14 Responsabilità civile

La società aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali

anche se questa dovesse derivare dall'attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto.

Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare all'Azienda ASL di Rieti ed a terzi nell'espletamento della fornitura anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La società aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative in materia di sicurezza sul lavoro.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la società nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 15 Obblighi del fornitore

La società aggiudicataria è tenuta a mantenere inalterata la qualità della fornitura per tutta la durata del contratto. Dovrà altresì impegnarsi, nel corso della fornitura, a sottoporre all'attenzione dell'Azienda Asl la sopraggiunta disponibilità di evoluzioni di prodotti i quali potranno essere forniti in sostituzione di quelli aggiudicati, a parità di condizioni economiche, previo consenso dei sanitari interessati ed autorizzazione dell'Azienda stessa (Cfr. art. 4).

ARTICOLO 16 Cessione dei crediti

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'Azienda ASL di riferimento.

ARTICOLO 17 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione

Con la stipula del presente contratto l'ASL di Rieti nomina il Dott. Luciano Quattrini in qualità di Responsabile del Procedimento e la Dr.ssa Antonella Stefania Morgante quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal "*Regolamento Aziendale sulle funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto in materia di appalti pubblici di beni e servizi*", approvato da questa ASL con atto deliberativo n. 870/DG del 30.12.2014, e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 18 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'A.S.L. di Rieti è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'Appaltatore risponde pienamente per danni procurati ai locali, a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento dei compiti contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Per quanto sopra, l'Appaltatore medesimo esonera l'Azienda appaltante da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire proposta contro di essa. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni del CSA.

ARTICOLO 19 - Obblighi relativi al personale

L'Appaltatore e tutto il suo personale devono tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso e mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze concernenti i pazienti, l'organizzazione e l'andamento dell'A.S.L. di Rieti dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

ARTICOLO 20 - Referente Dell'impresa

L'appaltatore dovrà designare una persona con funzioni di "Referente" cui conferire mandato di rappresentanza per il servizio assegnato.

Il Referente, avente facoltà e mezzi necessari per tutte le evenienze relative agli adempimenti degli oneri contrattuali, ha il compito di programmare, controllare, coordinare, nonché di curare i rapporti tra l'AUSL e l'aggiudicatario.

ARTICOLO 21 - Controlli e Verifiche

L'Azienda USL vigilerà costantemente sui servizi oggetto del presente appalto e sull'esatta applicazione delle prescrizioni contrattuali.

A tale scopo il D.E.C. (direttore dell'esecuzione del contratto), unitamente ad eventuali assistenti verificherà che l'appaltatore, nell'esecuzione di ogni tipo di prestazione, si attenga scrupolosamente a quanto previsto nel contratto stipulato, a quanto stabilito nel CSA, nonché nella propria offerta.

ARTICOLO 22- Penali

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato speciale d'appalto e/o da regolamenti, l'ASL, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità:

a) mancata o ritardata consegna

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la somministrazione del genere da fornire, l'Azienda ASL si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche a prezzo superiore a quello pattuito, il tutto a spese e danno del fornitore medesimo. L'Azienda ASL potrà applicare, inoltre una penale pari al 3% per ogni giorno di ritardo sul valore della ritardata o mancata consegna.

Qualora per più di due volte venissero riscontrati ritardi nella consegna, questa Azienda si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto (clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.), con

conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

b) Fornitura di prodotti difformi

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, questa Azienda ASL si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nella sostituzione, l'azienda ASL potrà applicare la penalità prevista al precedente punto a);

- restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

- L'Azienda Asl di Rieti, in ogni caso, si riserva, dopo la seconda contestazione formale nei confronti della società aggiudicataria, per ritardata o mancata consegna, mancata sostituzione dei prodotti difformi da quelli aggiudicati o altre inadempienze contrattuali, di procedere alla risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa – Art 1456 c.c.), con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

- L'applicazione delle dette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/natura e/o in qualsiasi altra sede, che l'Azienda ASL intenda eventualmente intraprendere.

- Rimane in ogni caso riservato all'Azienda ASL il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

Prima dell'applicazione delle suddette penali la ASL contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 10 giorni solari, entro il quale dovranno essere prodotte le controdeduzioni scritte.

L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per i pagamenti mensili. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.

ARTICOLO 23- Risoluzione del contratto

L'ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione oggetto del presente affidamento non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dal CSA. Detta risoluzione avverrà, previa comunicazione scritta all'appaltatore, tramite lettera raccomandata A.R, nei seguenti casi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ragioni di pubblico interesse e di cui alla insindacabile valutazione da parte dell'ASL di Rieti;

- inadempimento (es. mancata e/non regolare esecuzione della fornitura);
- frode o negligenza nell'espletamento della fornitura;
- perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla lex specialis di gara;
- personale non in regola con le disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto e con le disposizioni vigenti in materia;
- comportamento scorretto degli addetti alla fornitura nei confronti dei pazienti o familiari o dipendenti dell'ASL di Rieti;
- mancata adozione di misure di cautela che possano arrecare danno a terzi (dipendenti, utenti);
- violazione norme sul subappalto o cessione totale o parziale delle prestazioni oggetto del contratto in violazione alle vigenti disposizioni di legge o del Capitolato citato;
- sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore;
- inadempienza del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
- inadempienza della normativa di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e, più in generale, alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, vigenti al momento dell'erogazione della fornitura.

Il contratto si intende, altresì, automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora, in base alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, le transazioni di cui al presente affidamento siano eseguite senza bonifico bancario o postale e senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

In caso di ogni altro inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali o di inesatto adempimento, l'ASL Rieti avrà la facoltà di intimare allo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., diffida ad adempiere – entro il termine di giorni 7 – mediante lettera raccomandata a.r. Detta diffida non potrà essere inviata per più di 3 volte, pena l'immediata risoluzione del contratto. Con la risoluzione del contratto sorge per l'ASL il diritto di affidare a terzi la fornitura del servizio, o la parte rimanente di questo, in danno all'appaltatore. Le maggiori spese sostenute dall'ASL rispetto a quelle previste dal contratto in essere, saranno addebitate, pertanto, all'appaltatore mediante prelievo dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti.

In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno, per l'ASL, il diritto al risarcimento del danno. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di far valere, da parte dell'ASL Rieti, ogni ragione ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno dell'appaltatore del servizio.

Sono fatte salve, altresì, le disposizioni concernenti le sanzioni previste per eventuali inadempimenti di cui al Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 24– Spese contrattuali

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno integralmente poste a carico della Società fornitrice, per quanto non espressamente indicato si rimanda all'art. 23 del CSA.

In caso d'uso, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico della Società Fornitrice. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

ARTICOLO 25 - Clausola Anti Pantouflage

Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 26– Adempimenti ai sensi del D.P.R. n. 62/2013

La Società Fornitrice, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'ASL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014, e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

Detto codice, verrà consegnato in copia all'Appaltatore contestualmente alla sottoscrizione del contratto. L'Appaltatore si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'ASL, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto alla Società Fornitrice assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 27 Formazione ed assistenza

La società aggiudicataria dovrà garantire, in fase di avvio della fornitura, la presenza di personale di comprovata esperienza infermieristica per una adeguata formazione sul corretto utilizzo dei dispositivi per la preparazione e rimozione dei campi operatori al fine di garantire tanto la sicurezza,

che si vuole perseguire con l'utilizzo dei dispositivi in TNT, che l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti finale al termine degli interventi. Tale personale dovrà garantire un'adeguata assistenza ed essere disponibile su richiesta di intervento tecnico.

ARTICOLO 28 Controversie

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione, interpretazione ed anche validità del presente contratto sarà esclusivamente quello di Rieti.

I documenti di seguito elencati, agli atti del Responsabile del procedimento, pur se non materialmente allegati, vengono richiamati integralmente a fare parte sostanziale del presente contratto:

A) capitolato speciale di gara e relativi allegati

B) relazione tecnica BETATEX SPA

C) offerta economica BETATEX Spa .

La presente scrittura, redatta in triplice copia, previa lettura e conferma viene sottoscritta dalle parti.

Rieti, li

A.S.L. Rieti

BETATEX Spa.

Direttore Amministrativo

Legale Rappresentante

Dott.ssa Anna Petti

Dott.ssa 

La sottoscritta, Simona Salvietti nella sua qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli dal n.1 al n. 28.

Betatex Spa

Il Rappresentante Legale Dott. sa 